

MODULO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ATA INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART 554 DEL D.L.VO 297/94 (indizione concorsi nell' a.s. 2014/15) E BENEFICIARIO DELL'ART. 21 E/O 33, COMMI 5, 6 E 7 LEGGE 104/92

DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". In particolare:

- I dati riportati dall' aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46;
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda, e acquisiti, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Form with two main sections: 'ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI (1)' and 'RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE' containing fields for 'PROT. N.' and 'DEL'.

Spazio riservato all'identificativo assegnato dal sistema informativo [] / []

...l... sottoscritt...

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

Large form section for personal data including fields for COGNOME (2), NOME, NATO/A IL (giorno, mese, anno), PROVINCIA, COMUNE, SESSO, CODICE FISCALE, RECAPITO (3) (indirizzo, comune, prov.), c.a.p., primo recapito telefonico, and secondo recapito telefonico.

Data

FIRMA

SEZIONE B - GRADUATORIA DI INCLUSIONE⁽⁴⁾

<input type="checkbox"/> di essere già inserito nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 della provincia di..... e per il profilo professionale di <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS
<input type="checkbox"/> di aver prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 della provincia di e per il profilo professionale di <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS

....I.... sottoscritt....

RICHIEDE

SEZIONE C - ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE (5)

<p>C1 - per situazione di disabilità personale</p> <p>l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto:</p> <p><input type="checkbox"/> in situazione di disabilità personale di cui all'art. 21 ovvero</p> <p><input type="checkbox"/> in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell'art. 33</p> <p>A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dell'art. 7, punto III e dell'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente certificazione:</p>
<p>C2 - per parente in situazione di disabilità</p> <p>l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92.</p> <p>A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: <i>(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)</i></p> <p><input type="checkbox"/> di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di Nato/a a il e residente a</p> <p>Che...J...madre/padre, coniuge, figlio/figlia è disabile in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a. (Nel caso l'assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell'esistenza di fratelli e/o sorelle) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle che attestano l'impossibilità, motivata, di provvedere all'assistenza. La suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. La situazione di unica convivenza deve essere documentata ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. sulla mobilità.</p> <p><input type="checkbox"/> di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con disabilità grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono totalmente inabili.</p> <p>In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dall' art. 7, punto V e dall'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente documentazione:</p>

....I.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

NOTE

1. Indicare l'Ambito Territoriale destinatario della domanda nella graduatoria di inclusione.
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
4. Indicare la provincia di inclusione ed il relativo profilo professionale, barrando altresì la casella relativa alla graduatoria di interesse.
5. La presente sezione riporta dichiarazioni che potrebbero essere state già rese dai candidati che presentano domanda di aggiornamento (All. B2) della graduatoria permanente. Tale sezione, da quest'ultimi, deve essere necessariamente compilata, sia per situazioni sopraggiunte che pregresse e tutt'ora permanenti, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Data/...../.....

FIRMA

ESTRATTO DAGLI ARTT. 7 E 9 C.C.N.I. MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 23/02/2015

ART. 7

III) *Personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative*

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Per beneficiare delle precedenza di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

V) *Assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile*

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. **Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n° 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.**

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai **diciotto** anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai **minorenni** le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito a carattere permanente della situazione di handicap. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

ART. 9

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla

sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;

- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza continuativa

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;

- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO INCLUSO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE
AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.L.VO 297/94 (indizione concorsi nell' a.s. 2014/15)

**MODELLO PER LA RINUNCIA ALL'ATTRIBUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER L'A.S. 2015/16**

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94, ha diritto al conferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato in base allo scorrimento della predetta graduatoria. Nel caso in cui detto personale non abbia interesse al conferimento dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato deve, con il presente modello, rinunciare all'attribuzione dei suddetti rapporti di lavoro. L'aspirante deve indicare nell'allegato F ogni profilo professionale per il quale, avendone titolo, intende rinunciare.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI	RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE PROT. N. DEL/...../.....
---	--

...I... sottoscritt....

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

COGNOME	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
NOME	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
NATO/A IL	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; border: 1px solid black; text-align: center;">giorno</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black; text-align: center;">mese</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black; text-align: center;">anno</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">PROVINCIA</td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> </table>	giorno	mese	anno	PROVINCIA		
giorno	mese	anno	PROVINCIA				
COMUNE	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
SESSO	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
CODICE FISCALE	<input style="width: 100%;" type="text"/>						
RECAPITO	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100%; border: 1px solid black; text-align: center;">indirizzo</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%; border: 1px solid black; text-align: center;">comune</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%; border: 1px solid black; text-align: center;">prov.</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; border: 1px solid black; text-align: center;">c.a.p.</td> <td style="width: 35%; border: 1px solid black; text-align: center;">primo recapito telefonico</td> <td style="width: 35%; border: 1px solid black; text-align: center;">secondo recapito telefonico</td> </tr> </table>	indirizzo	comune	prov.	c.a.p.	primo recapito telefonico	secondo recapito telefonico
indirizzo							
comune							
prov.							
c.a.p.	primo recapito telefonico	secondo recapito telefonico					

Avendo titolo a permanere oppure ad inserirsi o ad aggiornare la graduatoria permanente di codesta provincia, **dichiara di non essere interessato** all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in base allo scorrimento della predetta graduatoria per l'a.s. 2015/2016 per il seguente profilo professionale (barrare la casella della graduatoria di interesse e la relativa casella della rinuncia) (1):

RINUNCIA	RINUNCIA	RINUNCIA
<input type="checkbox"/> AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> AT ASSISTENTE TECNICO	<input type="checkbox"/> GA GUARDAROBIERE
<input type="checkbox"/> CS COLLABORATORE SCOLASTICO	<input type="checkbox"/> CR ADDETTO AZIENDE AGRARIE	<input type="checkbox"/> CO CUOCO
<input type="checkbox"/> IF INFERMIERE		

...I...sottoscritt --- ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data/...../.....

FIRMA

(1) La rinuncia può essere espressa per un solo profilo professionale

GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
 AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.L.VO 297/94 (indizione concorsi nell' a.s. 2014/15)

**DOMANDA DI AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE
 DELLE GRADUATORIE PER L'A.S. 2015/16**

MODULO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare:

- I dati riportati dall' aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda, e acquisiti, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI (1) 	RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE PROT. N. DEL/...../.....
---	--

Spazio riservato all'identificativo assegnato dal sistema informativo / (2)

...l... sottoscritt....

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

COGNOME (3)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NOME	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NATO/A IL	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>
	giorno mese anno PROVINCIA <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
COMUNE	<input style="width: 100%;" type="text"/>
SESSO	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
CODICE FISCALE	<input style="width: 100%;" type="text"/>
RECAPITO (4)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	indirizzo
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	comune
	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> prov.
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	c.a.p.
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	primo recapito telefonico
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	secondo recapito telefonico

Data/...../.....

FIRMA

Dichiara di:

SEZIONE B - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA (5)

essere inserito nella graduatoria permanente della provincia di

per il profilo professionale AA AT CO IF GA CS CR e chiede l'aggiornamento della propria posizione per la seguente graduatoria

<input type="checkbox"/> AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> IF INFERMIERE	<input type="checkbox"/> CR ADDETTO AZIENDE AGRARIE
<input type="checkbox"/> AT ASSISTENTE TECNICO	<input type="checkbox"/> GA GUARDAROBIERE	
<input type="checkbox"/> CO CUOCO	<input type="checkbox"/> CS COLLABORATORE SCOLASTICO	

DICHIARA, al fine di aggiornare il punteggio in graduatoria, di possedere i seguenti **TITOLI** conseguiti successivamente alla scadenza della domanda di ammissione al concorso in base al quale è stato conseguito l'attuale punteggio ovvero di possedere i seguenti titoli non presentati precedentemente:

SEZIONE C - TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - valutabili ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al bando di concorso

QUADRO C1 - Altri titoli culturali (6):

Titolo di studio (diverso dall'accesso) conseguito nell'a.s. / presso

Diploma di laurea breve specialistica/magistrale diploma di laurea (7) conseguito il / / presso

Idoneità in concorso pubblico per l'accesso al profilo professionale di conseguita il / / concorso indetto da

Attestato di qualifica professionale (diverso dall'accesso) ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 rilasciato il / / da

materie comprese nel piano di studio

Altro titolo posseduto

QUADRO C2 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato (completare le voci che interessano)

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici con sentenza del _____ n° _____ del tribunale di _____ oppure riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da _____ data ____/____/____ luogo _____

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici con sentenza del _____ n° _____ del tribunale di _____ oppure riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da _____ data ____/____/____ luogo _____

QUADRO C3 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti con tentativo di conciliazione favorevole al candidato (completare le voci che interessano)

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da _____ data ____/____/____ luogo _____

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da _____ data ____/____/____ luogo _____

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo culturale e/o di servizio, tutte le informazioni richieste nei quadri C1, C2 e C3. _____

Data / /

FIRMA

SEZIONE C - TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - seguito

QUADRO C4 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 29 settembre 2009 n° 82 e D.M. 17 dicembre 2009 n° 100

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 29/09/2009 n° 82 e D.M. 17/12/2009 n° 100.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 29/09/2009 n° 82 e D.M. 17/12/2009 n° 100.

QUADRO C5 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 30 luglio 2010 n. 68 e D.M. 5 settembre 2010 n. 80

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 30/07/2010 n. 68 e 5/09/2010 n. 80.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 30/07/2010 n. 68 e 5/09/2010 n. 80.

QUADRO C6 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 12 ottobre 2011 n. 92

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 12/10/2011 n. 92.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 12/10/2011 n. 92.

QUADRO C7 - Titoli di servizi effettivi riconosciuti ai sensi della Legge 128/2013 art. 5 comma 4 bis

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto grazie all'apposita convenzione stipulata fra Regione e MIUR, prestato nella provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi della Legge 128/2013, art. 5 comma 4 bis.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto grazie all'apposita convenzione stipulata fra Regione e MIUR, prestato nella provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi della Legge 128/2013, art. 5 comma 4 bis.

QUADRO C8 - Servizio militare di leva e servizio civile obbligatorio (8)

Servizio militare di leva/servizio civile obbligatorio **prestato in costanza di rapporto di impiego** in qualità di: _____ dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni: _____ presso: _____ via/piazza: _____ comune: _____

Servizio militare di leva/servizio civile obbligatorio **prestato non in costanza di rapporto di impiego** dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni _____ presso: _____ via/piazza: _____ comune: _____

QUADRO C9 - Servizio civile volontario (svolto successivamente all'obbligo di leva) (9)

Servizio civile volontario dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni _____ presso: _____ via/piazza: _____ comune: _____

Servizio civile volontario dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni _____ presso: _____ via/piazza: _____ comune: _____

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo culturale e/o di servizio, tutte le informazioni richieste nei quadri C4, C5, C6, C7, C8 e C9. _____

Data _____/_____/_____

FIRMA _____

QUADRO C10 - Titoli di servizio (10):

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo di servizio, tutte le informazioni richieste nel presente quadro C10 _____

SEZIONE D - TITOLI SPECIFICI DI ASSISTENTE TECNICO - Da compilare esclusivamente da parte di coloro che, già inclusi nella graduatoria permanente di assistente tecnico, chiedono l'accesso ad ulteriori aree di laboratorio
TITOLI DI ACCESSO AI LABORATORI (11)

Diploma di maturità conseguito nell'a.s. /
 presso

Diploma di maturità conseguito nell'a.s. /
 presso

Diploma di maturità conseguito nell'a.s. /
 presso

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo di studio e/o attestato di qualifica professionale, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

PATENTI (barrare la/e casella/e relativa/e al titolo posseduto)

D patente D e relativo certificato di abilitazione professionale
 conseguita il / / presso:

V patentino per la conduzione di caldaie a vapore
 conseguito il / / presso:

Data / /

FIRMA

SEZIONE E - TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA (12)

Dichiara, altresì, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:

TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A Insignito di medaglia al valor militare | <input type="checkbox"/> K Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra |
| <input type="checkbox"/> B Mutilato o invalido di guerra ex combattente | <input type="checkbox"/> L Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato |
| <input type="checkbox"/> C Mutilato o invalido per fatto di guerra | <input type="checkbox"/> M Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra |
| <input type="checkbox"/> D Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato | <input type="checkbox"/> N Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| <input type="checkbox"/> E Orfano di guerra | <input type="checkbox"/> O Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| <input type="checkbox"/> F Orfano di caduto per fatto di guerra | <input type="checkbox"/> P Aver prestato servizio militare come combattente |
| <input type="checkbox"/> G Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato | <input type="checkbox"/> Q Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione |
| <input type="checkbox"/> H Ferito in combattimento | <input type="checkbox"/> R Coniugato e non Coniugato con riguardo al numero dei figli a carico |
| <input type="checkbox"/> I Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa | <input type="checkbox"/> S Invalido o mutilato civile |
| <input type="checkbox"/> J Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente | <input type="checkbox"/> T Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze Q e R):

Ente data e numero dell'atto...../...../.....

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze Q e R):

Ente data e numero dell'atto...../...../.....

SEZIONE E - TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA

Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto disoccupato/a all'atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all'atto del presente aggiornamento, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli:

TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche | <input type="checkbox"/> M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; profugo |
| <input type="checkbox"/> B Invalido di guerra | <input type="checkbox"/> N Invalido civile |
| <input type="checkbox"/> C Invalido civile di guerra | <input type="checkbox"/> P Non vedente o sordomuto |
| <input type="checkbox"/> D Invalido per servizio | <input type="checkbox"/> R Militare in ferma prefissata e in ferma breve (artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 e succ. modifiche e integrazioni) |
| <input type="checkbox"/> E Invalido del lavoro o equiparati | |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva:

Ente data e numero dell'atto...../...../.....

eventuale grado di invalidità finalizzato al riconoscimento della riserva, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 68 del 12/3/1999:%

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva:

Ente data e numero dell'atto...../...../.....

eventuale grado di invalidità finalizzato al riconoscimento della riserva, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 68 del 12/3/1999:%

Data/...../.....

FIRMA

SEZIONE E - TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA (12)

ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

di avere a carico, in relazione alla preferenza "R", n. figli

di aver prestato servizio senza demerito nella seguente amministrazione pubblica:

.....

di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 21 della Legge n.104/92 (13)

di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 33 della Legge n.104/92, comma 6 (13)

di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 33 della Legge n.104/92, commi 5 e 7 (13)

Pertanto ritiene, ai sensi delle tabelle di valutazione A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 in allegato al bando di concorso, di avere diritto alla seguente valutazione:

SEZIONE F - VALUTAZIONE TITOLI

Profilo	Modalità di accesso	Punteggio precedente (14)	Punteggio titoli culturali	Punteggio servizi	Punteggio totale (15)
<input type="checkbox"/> AA	DA NON COMPILARE				
<input type="checkbox"/> AT					
<input type="checkbox"/> CO					
<input type="checkbox"/> IF					
<input type="checkbox"/> GA					
<input type="checkbox"/> CS					
<input type="checkbox"/> CR					

SEZIONE G - ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI DELL'ASPIRANTE

---- |---- sottoscritt.... dichiara

a. di essere cittadino....italian...., ovvero cittadino.... del seguente paese della U.E. ovvero non U.E. (16):

b. di essere iscritt....nelle liste elettorali del comune di....., ovvero di non essere iscritt....nelle liste elettorali per il seguente motivo....., ovvero di essere stat....cancellat.... dalle liste elettorali a causa di

c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (17):.....

d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (17)

e. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (18)

f. di non aver prodotto domanda, in provincia diversa da quella di permanenza, di aggiornamento o inserimento per il medesimo profilo

g. di non essere presente nelle graduatorie permanenti (art. 554 del D.L.vo 297/94) per le assunzioni a tempo indeterminato per il profilo richiesto con la presente domanda in una provincia diversa da quella richiesta

h. di possedere l'idoneità fisica all'impiego

i. spazio per eventuali dichiarazioni dell'interessato:

.....

Data...../...../.....

FIRMA

SEZIONE G - ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE *(barrare le voci che interessano)*

- allega ai fini della rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'A.S. 2015/2016 in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, l'allegato F debitamente compilato.
- allega ai fini dell'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'A.S. 2015/2016, l'allegato H debitamente compilato.

___]___ sottoscritt ___ ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data -----/-----/-----

FIRMA -----

NOTE

1. Indicare l'Ambito Territoriale. Per l'identificazione della provincia cui produrre domanda di aggiornamento si veda l'art. del bando che riporta la seguente intestazione "modalità e termini per la presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento - provincia cui produrre la domanda".
2. L'identificativo verrà fornito dal sistema informativo e dovrà essere registrato sul modulo domanda.
3. Le coniugate indicheranno il solo cognome di nascita. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale in quanto il dato sarà confrontato con le informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria.
4. Indicare i dati di recapito, cioè l'indirizzo al quale si intende ricevere notifica di eventuali comunicazioni in merito alla procedura concorsuale. Particolare importanza riveste, per dare massima tempestività alla comunicazione, il recapito telefonico.
5. Indicare la provincia di inclusione nella graduatoria permanente e il relativo profilo, barrando altresì la casella relativa alla graduatoria d'interesse.
6. Indicare per ciascun titolo culturale da valutare, tutte le informazioni richieste.
7. Barrare il titolo posseduto.
8. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
9. Il servizio civile volontario è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Enti Pubblici.
10. Dalla dichiarazione resa dall'aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo, se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il servizio è stato prestato. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione G, punto i) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Qualora il servizio sia stato reso a tempo intero l'aspirante deve dichiarare 36 ore; qualora il servizio sia stato reso a tempo parziale l'aspirante deve dichiarare il numero delle ore settimanali prestate. Dichiarare eventuali note di demerito nello spazio a disposizione per le dichiarazioni dell'aspirante nella sezione G, punto i.
11. Indicare i titoli di assistente tecnico posseduti e i relativi codici riportati nell'allegato C "corrispondenza titoli - aree - laboratori" del bando di concorso.
12. La presente sezione riporta dichiarazioni che potrebbero essere state già rese in occasione della precedente costituzione o integrazione delle graduatorie permanenti. Tale sezione deve essere necessariamente compilata per le situazioni sopraggiunte e per quelle soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. Tali situazioni soggette a scadenza sono le seguenti:
 - titoli di riserva
 - le lettere M, N, O, R, ed S dei titoli di preferenza
 - art. 21 della legge 104/92
 - art. 33 della legge 104/92, comma 6
 - art. 33 della legge 104/92 commi 5 e 7.
13. Barrare la categoria di appartenenza. Per quanto riguarda il diritto alla fruizione dei benefici si applicano, al momento della nomina, le condizioni e le priorità previste dall'art. 7, punti III e V, e dall'art. 9 del vigente C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
14. Punteggio maturato dalla precedente procedura concorsuale.
15. Punteggio derivante dalla somma delle tre colonne precedenti, ove significative.
16. Per gli aspiranti provenienti da paesi non U.E. indicare nello spazio sottostante, dopo il paese di provenienza, la categoria a cui l'aspirante appartiene:
 - Familiare non comunitario di cittadini italiani
 - Familiare non comunitario di cittadini comunitari
 - Straniero soggiornante di lungo periodo
 - Rifugiato
 - Titolare di protezione sussidiaria
 - Titolare di carta bluI familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono avere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente.
17. Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
18. Solo per gli aspiranti di sesso maschile.

GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.L.VO 297/94 (indizione concorsi nell' a.s. 2014/15)

**DOMANDA DI INSERIMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE
DELLE GRADUATORIE PER L'A.S. 2015/16**

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare:

- I dati riportati dall' aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda, e acquisiti, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI (1) 	RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE PROT. N. DEL/...../.....
---	--

Spazio riservato all'identificativo assegnato dal sistema informativo / (2)

...I... sottoscritt....

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

COGNOME (3)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NOME	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NATO/A IL	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> giorno <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> mese <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> anno PROVINCIA <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
COMUNE	<input style="width: 100%;" type="text"/>
SESSO	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> CODICE FISCALE <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
RECAPITO (4)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> indirizzo <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> comune <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> prov. <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> c.a.p. <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> primo recapito telefonico <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> secondo recapito telefonico

Data/...../.....

FIRMA

Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, **DICHIARA** di:

SEZIONE B - REQUISITI DI SERVIZIO E MODALITA' DI ACCESSO (5)

A	essere in servizio in qualità di _____ a tempo determinato presso l'istituzione scolastica _____ della provincia di _____ e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o in profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui si concorre.	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> CO	<input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> CR
<i>oppure</i>								
B	non essere in servizio e di essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui si concorre: provincia di _____ profilo _____ e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o in profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui si concorre.	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> CO	<input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> CR
<i>oppure</i>								
C	non essere in servizio e di aver validamente prodotto domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento delle supplenze temporanee ai sensi del D.M. n. 717 del 5/09/2014 relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui si concorre: domanda prodotta in data _____ profilo _____ indirizzata all'istituzione scolastica _____ provincia di _____ e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o in profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui si concorre.	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> CO	<input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> CR

Chiede l'inserimento nella seguente graduatoria (6):

SEZIONE C - RICHIESTA INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA (barrare e completare le voci che interessano)

Indicare per la graduatoria selezionata per l'inserimento, la lettera corrispondente alla casella barrata nella sezione B - modalità di accesso

<input type="checkbox"/> AA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Titolo di studio di accesso _____ conseguito nell'a.s. _____/_____ presso _____ votazione riportata _____ attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo contabile rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78 il _____ da _____ materie comprese nel piano di studio _____	<input type="checkbox"/>	modalità di accesso
<input type="checkbox"/> AT	ASSISTENTE TECNICO Titolo di studio di accesso _____ conseguito nell'a.s. _____/_____ presso _____ votazione riportata _____ attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78 il _____ da _____ materie comprese nel piano di studio _____	<input type="checkbox"/>	modalità di accesso
<input type="checkbox"/> CO	CUOCO Titolo di studio di accesso _____ conseguito nell'a.s. _____/_____ presso _____ votazione riportata _____ attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78 il _____ da _____ materie comprese nel piano di studio _____	<input type="checkbox"/>	modalità di accesso
<input type="checkbox"/> IF	INFERMIERE Titolo di studio di accesso _____ conseguito nell'a.s. _____/_____ presso _____ votazione riportata _____	<input type="checkbox"/>	modalità di accesso
<input type="checkbox"/> CR	ADDETTO AZIENDE AGRARIE Titolo di studio di accesso _____ conseguito nell'a.s. _____/_____ presso _____ votazione riportata _____ attestato di qualifica specifica rilasciato il _____ da _____	<input type="checkbox"/>	modalità di accesso

segue

Data/...../.....

FIRMA

SEZIONE C - RICHIESTA INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA (barrare e completare le voci che interessano) - Seguito

Indicare per la graduatoria selezionata per l'inserimento, la lettera corrispondente alla casella barrata nella sezione B - modalità di accesso

GA

GUARDAROBIERE

Titolo di studio di accesso..... conseguito nell'a.s. /

presso votazione riportata

attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78 il da

.....
materie comprese nel piano di studio

modalità
di accesso

CS

COLLABORATORE SCOLASTICO

Titolo di studio di accesso..... conseguito nell'a.s. /

presso votazione riportata

modalità
di accesso

DICHIARA, al fine di inserire la propria posizione in graduatoria, di possedere i seguenti **TITOLI**.

SEZIONE D - TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - valutabili ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al bando di concorso

QUADRO D1 - Altri titoli culturali (7):

Titolo di studio (diverso dall'accesso) conseguito nell'a.s. /

presso

Diploma di laurea breve specialistica/magistrale diploma di laurea (8) conseguito il / /

presso

Idoneità in concorso pubblico per l'accesso al profilo professionale di conseguita il / /

concorso indetto da

Attestato di qualifica professionale (diverso dall'accesso) ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 rilasciato il / / da

.....
materie comprese nel piano di studio

Altro titolo posseduto

QUADRO D2 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato (completare le voci che interessano)

Periodo dal al dell'a.s. / nel profilo professionale di per mesi e giorni

riconosciuto ai fini giuridici con sentenza del n° del tribunale di

oppure

riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da

data ____ / ____ / ____ luogo

Periodo dal al dell'a.s. / nel profilo professionale di per mesi e giorni

riconosciuto ai fini giuridici con sentenza del n° del tribunale di

oppure

riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da

data ____ / ____ / ____ luogo

QUADRO D3 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti con tentativo di conciliazione favorevole al candidato (completare le voci che interessano)

Periodo dal al dell'a.s. / nel profilo professionale di per mesi e giorni

riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da

data ____ / ____ / ____ luogo

Periodo dal al dell'a.s. / nel profilo professionale di per mesi e giorni

riconosciuto ai fini giuridici con verbale di tentativo di conciliazione con esito positivo da

data ____ / ____ / ____ luogo

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo culturale e/o di servizio, tutte le informazioni richieste nei quadri D1, D2 e D3.

segue

Data / /

FIRMA

SEZIONE D - TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - seguito

QUADRO D4 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 29 settembre 2009 n° 82 e D.M. 17 dicembre 2009 n° 100

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 29/09/2009 n° 82 e D.M. 17/12/2009 n° 100.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 29/09/2009 n° 82 e D.M. 17/12/2009 n° 100.

QUADRO D5 - Titoli di servizi giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 30 luglio 2010 n. 68 e D.M. 5 settembre 2010 n. 80

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 30/07/2010 n. 68 e 5/09/2010 n. 80.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 30/07/2010 n. 68 e 5/09/2010 n. 80.

QUADRO D6- Titoli di servizi giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 12 ottobre 2011 n. 92

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 12/10/2011 n. 92.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto ai fini giuridici in quanto inserito negli elenchi prioritari della provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi del D.M. 12/10/2011 n. 92.

QUADRO D7 - Titoli di servizi effettivi riconosciuti ai sensi della Legge 128/2013 art. 5 comma 4 bis

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto grazie all'apposita convenzione stipulata fra Regione e MIUR, prestato nella provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi della Legge 128/2013, art. 5 comma 4 bis.

Periodo dal _____ al _____ dell'a.s. _____ / _____ nel profilo professionale di _____ per mesi _____ e giorni _____ riconosciuto grazie all'apposita convenzione stipulata fra Regione e MIUR, prestato nella provincia di _____ per il profilo professionale di _____, predisposti ai sensi della Legge 128/2013, art. 5 comma 4 bis.

QUADRO D8 - Servizio militare di leva e servizio civile obbligatorio (9)

Servizio militare di leva/servizio civile obbligatorio **prestato in costanza di rapporto di impiego** in qualità di: _____ dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni: _____ presso: _____

via/piazza: _____ comune: _____

Servizio militare di leva/servizio civile obbligatorio **prestato non in costanza di rapporto di impiego** dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni _____ presso: _____

via/piazza: _____ comune: _____

QUADRO D9 - Servizio civile volontario (svolto successivamente all'obbligo di leva) (10)

Servizio civile volontario dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni _____ presso: _____

via/piazza: _____ comune: _____

Servizio civile volontario dal _____ al _____ nell'a.s. _____ per mesi: _____ e giorni _____ presso: _____

via/piazza: _____ comune: _____

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo culturale e/o di servizio, tutte le informazioni richieste nei quadri D4, D5, D6, D7, D8 e D9. _____

Data _____

FIRMA _____

SEZIONE D - TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - seguito

QUADRO D10 - Titoli di servizio (11):

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Servizio prestato in qualità di per ore prestato dal al nell'a.s. / per mesi e giorni
 presso tipo servizio: statale non statale
 via/piazza
 comune provincia
 periodo di retribuzione dal al ; assenza dal servizio senza retribuzione dal al

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo di servizio, tutte le informazioni richieste nel presente quadro D10 _____

Data / /

FIRMA

Per la graduatoria di assistente tecnico dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

SEZIONE E - TITOLI SPECIFICI DI ASSISTENTE TECNICO

TITOLI DI ACCESSO AI LABORATORI (12)

| | | Titolo di studio conseguito nell'a.s /
presso votazione riportata

| | | Titolo di studio conseguito nell'a.s /
presso votazione riportata

| | | Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 il da
.....
materie comprese nel piano di studio.....
.....

| | | Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 il da
.....
materie comprese nel piano di studio.....
.....

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo di studio e/o attestato di qualifica professionale, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

PATENTI (barrare la/e casella/e relativa/e al titolo posseduto)

D patente D e relativo certificato di abilitazione professionale
conseguita il / / presso:

V patentino per la conduzione di caldaie a vapore
conseguito il / / presso:

SEZIONE F - TITOLI DI RISERVA E DI PREFERENZA

Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto disoccupato/a, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli:

TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano)

A Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; profugo

B Invalido di guerra

N Invalido civile

C Invalido civile di guerra

P Non vedente o sordomuto

D Invalido per servizio

R Militare in ferma prefissata e in ferma breve (artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 e succ. modifiche e integrazioni)

E Invalido del lavoro o equiparati

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva:

Ente data e numero dell'atto

eventuale grado di invalidità finalizzato al riconoscimento della riserva, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 68 del 12/3/1999:%

Ente data e numero dell'atto

Data / /

FIRMA

SEZIONE F - TITOLI DI RISERVA E DI PREFERENZA seguito

Dichiara, altresì, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:

TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A Insignito di medaglia al valor militare | <input type="checkbox"/> K Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra |
| <input type="checkbox"/> B Mutilato o invalido di guerra ex combattente | <input type="checkbox"/> L Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato |
| <input type="checkbox"/> C Mutilato o invalido per fatto di guerra | <input type="checkbox"/> M Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra |
| <input type="checkbox"/> D Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato | <input type="checkbox"/> N Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| <input type="checkbox"/> E Orfano di guerra | <input type="checkbox"/> O Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| <input type="checkbox"/> F Orfano di caduto per fatto di guerra | <input type="checkbox"/> P Aver prestato servizio militare come combattente |
| <input type="checkbox"/> G Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato | <input type="checkbox"/> Q Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione |
| <input type="checkbox"/> H Ferito in combattimento | <input type="checkbox"/> R Coniugato e non Coniugato con riguardo al numero dei figli a carico |
| <input type="checkbox"/> I Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa | <input type="checkbox"/> S Invalido o mutilato civile |
| <input type="checkbox"/> J Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente | <input type="checkbox"/> T Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze Q e R):

Ente data e numero dell'atto

Ente data e numero dell'atto

ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

di avere a carico, in relazione alla preferenza "R", n. figli

di aver prestato servizio senza demerito nella seguente amministrazione pubblica:

.....

di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 21 della Legge n.104/92 (13)

di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 33 della Legge n.104/92, comma 6 (13)

di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 33 della Legge n.104/92, commi 5 e 7 (13)

Pertanto ritiene, ai sensi delle tabelle di valutazione A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 in allegato al bando di concorso, di avere diritto alla seguente valutazione:

SEZIONE G - VALUTAZIONE TITOLI

Profilo	Modalità di accesso	Punteggio precedente	Punteggio titoli culturali	Punteggio servizi	Punteggio totale (14)
<input type="checkbox"/> AA		DA NON COMPILARE			
<input type="checkbox"/> AT					
<input type="checkbox"/> CO					
<input type="checkbox"/> IF					
<input type="checkbox"/> GA					
<input type="checkbox"/> CS					
<input type="checkbox"/> CR					

Data/...../.....

FIRMA

SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI DELL'ASPIRANTE

---- I ---- sottoscritt ---- dichiara

- a. di essere cittadino ---- italian ----, ovvero cittadino ---- del seguente paese della U.E. ovvero non della U.E. (15):

- b. di essere iscritt ---- nelle liste elettorali del comune di ----, ovvero di non essere iscritt ---- nelle liste elettorali per il seguente motivo ----, ovvero di essere stat ---- cancellat ---- dalle liste elettorali a causa di
- c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (16):

- d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (16)

- e. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (17)

- f. di non aver prodotto domanda di aggiornamento o inserimento in altre province per il medesimo profilo
- g. di non essere presente nelle graduatorie permanenti (art. 554 del D.L.vo 297/94) per le assunzioni a tempo indeterminato per il profilo richiesto con la presente domanda in una provincia diversa da quella richiesta
- h. di possedere l'idoneità fisica all'impiego
- i. spazio per eventuali dichiarazioni dell'interessato:

DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE (barrare le voci che interessano)

- allega ai fini della rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'A.S. 2015/2016 in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, l'allegato F debitamente compilato.
- allega ai fini dell'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'A.S. 2015/2016, l'allegato H debitamente compilato.

---- I ---- sottoscritt ---- ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data ----/----/----

FIRMA -----

NOTE

1. Indicare l'Ambito Territoriale. Per l'identificazione della provincia cui produrre domanda di aggiornamento si veda l'art. del bando di concorso che riporta la seguente intestazione "modalità e termini per la presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento - provincia cui produrre la domanda".
2. L'identificativo verrà fornito dal sistema informativo e dovrà essere registrato sul modulo domanda.
3. Le coniugate indicheranno il solo cognome di nascita. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale in quanto il dato sarà confrontato con le informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria.
4. Indicare i dati di recapito, cioè l'indirizzo al quale si intende ricevere notifica di eventuali comunicazioni in merito alla procedura concorsuale. Particolare importanza riveste, per dare massima tempestività alla comunicazione, il recapito telefonico.
5. Indicare la provincia di inclusione nella graduatoria permanente e il relativo profilo, barrando altresì la casella relativa alla graduatoria d'interesse.
6. Indicare per ciascun titolo di studio di accesso ed eventualmente relativo attestato di qualifica, tutte le informazioni richieste.
7. Indicare per ciascun titolo culturale da valutare, tutte le informazioni richieste.
8. Barrare il titolo posseduto.
9. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
10. Il servizio civile volontario è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Enti Pubblici.
11. Dalla dichiarazione resa dall'aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo, se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il servizio è stato prestato. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione H, punto i) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Qualora il servizio sia stato reso a tempo intero l'aspirante deve dichiarare 36 ore; qualora il servizio sia stato reso a tempo parziale l'aspirante deve dichiarare il numero delle ore settimanali prestate. Dichiarare eventuali note di demerito nello spazio a disposizione per le dichiarazioni dell'aspirante nella sezione H, punto i.
12. Indicare i titoli di assistente tecnico posseduti e i relativi codici riportati nell'allegato C "corrispondenza titoli - aree - laboratori" del bando di concorso.
13. Barrare la categoria di appartenenza. Per quanto riguarda il diritto alla fruizione dei benefici si applicano, al momento della nomina, le condizioni e le priorità previste dall'art. 7, punti III e V, e dall'art. 9 del vigente C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
14. Punteggio derivante dalla somma delle tre colonne precedenti, ove significative.
15. Per gli aspiranti provenienti da paesi non U.E. indicare nello spazio sottostante, dopo il paese di provenienza, la categoria a cui l'aspirante appartiene:
 - Familiare non comunitario di cittadini italiani
 - Familiare non comunitario di cittadini comunitari
 - Straniero soggiornante di lungo periodo
 - Rifugiato
 - Titolare di protezione sussidiaria
 - Titolare di carta bluI familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono avere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente.
16. Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
17. Solo per gli aspiranti di sesso maschile.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 -
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4749

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 N. 297 E DELL'O.M. 23/02/2009 N.21.

PROFILO: INFERMIERE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA a Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

- VISTO** il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all’art. 4 e all’art .6;
- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1, foglio 234 , contenente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-deciesdell’art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;

- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA:

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1 INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area B

Profilo - Infermiere.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia:

**AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
TRAPANI**

Nelle province di **Enna e Siracusa** non sono istituiti posti in organico.

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico " e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Infermiere:

1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella A/2.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già

inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato G, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato G, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line", esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato F deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle

graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3.Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;

- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ALLEGATO N. 1

AVVERTENZE ALLA TABELLA A/2

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
 - **media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi .**
 - **ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:**
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (1) .
- 2) -Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9) :
PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D

PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico : Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert-istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4747

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 N. 297.

PROFILO: GUARDAROBIERE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA a Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento

- all'art. 4 e all'art .6;
- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1, foglio 234 , contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n.

- 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA:

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1 INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area B

Profilo - Guardarobiere.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia:

**AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
TRAPANI**

Nelle province di **Enna e Siracusa** non sono istituiti posti in organico.

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria,

secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli

titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Guardarobiere:

1 - diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del

D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella A/3. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella

graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo

scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato **G**, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato **G**, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line", esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato **F** deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere

i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo

inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3.Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi , ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO


14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del

personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ALLEGATO N. 1

AVVERTENZE ALLA TABELLA A/3

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
- **media del 6, oppure sufficiente: punti 2;**
 - **media del 7 oppure buono: punti 2,50;**
 - **media dell'8, oppure distinto: punti 3;**
 - **media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.**
- (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).**
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (1) .
- 2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) (1): **PUNTI 3**
- 3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi:
PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D

PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 -
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4746

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 n. 297.

PROFILO: CUOCO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTA il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art .6;

- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234 , contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA:

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1

INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area B

Profilo - Cuoco.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.

1.4 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia:

AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
TRAPANI

Nelle province di **Enna** e **Siracusa** non sono istituiti posti in organico.

1.5 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.6 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico “ e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/2003. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Cuoco:

1 - diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI

INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella A/2. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato **F**, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato **G**, esclusivamente via Web, tramite le "Istanze on-line". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato **G**, esclusivamente via Web, tramite le "Istanze on-line", esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato **F** deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di

ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo

è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3.Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ALLEGATO N. 1
AVVERTENZE ALLA TABELLA A/2

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
- **media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi .**
 - **ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:**
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (1) .

- 2) -Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):

- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9):
PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Note alle tabelle di valutazione

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D

PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico : Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 -
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4745

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 N. 297 E DELL'O.M. 23/02/2009 N.21.

PROFILO: ASSISTENTE TECNICO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA a Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

- VISTO** il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all’art. 4 e all’art .6;
- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234 ,contenente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-deciesdell’art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;

- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA:

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1 INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area B

Profilo - Assistente tecnico.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia.**

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico " e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di

un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Assistente tecnico:

1 - diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini

del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI

INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;

c) chiedere l'aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;

d) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) , b) e c) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell' allegata tabella A/2. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori(All. C - Tabella di corrispondenza titoli - laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni degli Assistenti tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili all'atto dell'assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.

5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato G via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato G, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle scadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato F deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente

ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3. Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ALLEGATO N. 1
AVVERTENZE ALLA TABELLA A/2

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va

arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi .
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.**
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (1) .
- 2) -Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre.
Si valuta una sola idoneità (9) : **PUNTI 2**

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D
PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico : Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 -
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4744

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 N. 297 E DELL'O.M. 23/02/2009 N.21.

PROFILO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTO la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA a Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTA il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

- VISTO** il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all’art. 4 e all’art .6;
- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell’art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;

- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA:

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1 INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2013/2014, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area B

Profilo - Assistente amministrativo.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia.**

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico " e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di

un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Assistente amministrativo:

1 - diploma di maturità:

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI

INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella A/1.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato **G** via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line".

Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato **G**, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line", esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato **F** deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata

pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3. Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;

- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14


NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria

permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ALLEGATO N. 1 AVVERTENZE ALLA TABELLA A/1

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del "lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o

maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9.**
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (1).
- 2) Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2).
- 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): **PUNTI 1,50**
- 4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (3) (8): **PUNTI 1**
- 5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: **PUNTI 1**

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):
PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
PUNTI 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6):
PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D
PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico : Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 -
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4743

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 N. 297 E DELL'O.M. 23/02/2009 N.21.

PROFILO: ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA a Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art .6;

- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009 , reg. 1 foglio 234 , contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA:

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1 INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area As

Profilo – Addetto alle aziende agrarie.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia:

**AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
TRAPANI**

Nelle province di **Enna e Siracusa** non sono istituiti posti in organico.

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente

territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico " e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle

Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Addetto alle aziende agrarie:

- Diploma di qualifica professionale di:

1. Operatore agrituristico;
2. Operatore agro industriale;
3. Operatore agro ambientale.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella A/5.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali

supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato G via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line".

Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato G via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line", esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato F deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle

graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3. Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;

- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

ALLEGATO N. 1

AVVERTENZE ALLA TABELLA A/5

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/5
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
- **media del 6, oppure sufficiente: punti 2;**
 - **media del 7 oppure buono: punti 2,50;**
 - **media dell'8, oppure distinto: punti 3;**
 - **media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.**
- (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).**
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1) .

- 2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo)(1) **PUNTI 3**

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello stato (4) (5) (6) (7) .
- punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**
- 4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7) .
- punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**
- 5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6) .
- punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.**

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D
PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico : Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 -
direzione-sicilia@istruzione.it - drsi@postacert.istruzione.it

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Prot. n. 4742

INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AI SENSI DELL'ART. 554 DEL D.LVO 16/04/1994 N. 297 E DELL'O.M. 23/02/2009 N.21.

PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA a Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art .6;

- VISTO** il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
- VISTO** il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO** il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. ;
- VISTA** la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTA** l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO** il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO** l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO** il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO** il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA** la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

- VISTO** l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012;
- VISTO** il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- VISTA** la nota 1 febbraio 2012, n. 763, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTA** la nota n. 695 del 29/1/2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA** la nota n. 565 del 24/1/2014, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO** il D.M. 5/9/2014, n. 717, concernente la formulazione della graduatoria di circolo e d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- CONSIDERATO** che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2014/2015 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA

per l'anno scolastico 2014/2015 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, sono effettuati secondo le disposizioni del presente bando.

ART. 1 INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 E' indetto, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area A

Profilo – Collaboratore Scolastico.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia.**

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Territoriale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 Il bando di concorso deve restare affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico " e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicato :

A. Collaboratore Scolastico:

1. diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2. diploma di maestro d'arte;
3. diploma di scuola magistrale per l'infanzia;
4. qualsiasi diploma di maturità;
5. attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini

del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella A/4. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5

UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ART. 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato G, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato G, via Web, esclusivamente tramite le "Istanze on-line", esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 L'allegato F deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

ART. 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Territoriale del capoluogo di

ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L'Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all'Ufficio Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ufficio Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ART. 11

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di

aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

ART. 12

RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3. Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

ART. 13

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA REGIONE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;

- c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ART. 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Palermo,

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUISA ALTOMONTE**



AVVERTENZE AL BANDO

AVVERTENZE AGLI ALLEGATI D - E - F

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza (limitatamente alle lettere M N O R ed S), nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Allegato n. 1
AVVERTENZE ALLA TABELLA A/4

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio".
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

ALLEGATO A/4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
- **media del 6, oppure sufficiente: punti 2;**
 - **media del 7 oppure buono: punti 2,50;**
 - **media dell'8, oppure distinto: punti 3;**
 - **media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.**
- (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).**
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 .
- Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
- Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole. ; (1)

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 3) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 4) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernente la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO B1

Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO B2

Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO D

PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
- 4 - Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1° Fascia.

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR.

ALLEGATO H

Modulo domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2012/2013 per beneficiari dell'art. 21 e/o 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Utilizzare il modulo predisposto.

ALLEGATO I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico : Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.